NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Regolamento di funzionamento del Centro Formazione Insegnanti dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - CFI

Emanato con Decreto Rettorale n. 1502/2023 del 31/10/2023 (Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa)

Articolo 1 (Istituzione)

Articolo 2 (Finalità)

Articolo 3 (Organi)

Articolo 4 (Coordinatore)

Articolo 5 (Giunta)

Articolo 6 (Consiglio)

Articolo 7 (Consigli Didattici)

Articolo 8 (Gestione amministrativo-contabile)

Articolo 9 (Risorse finanziarie)

Articolo 10 (Tutor)

Articolo 11 (Entrata in vigore e disposizioni finali)

Articolo 1 (Istituzione)

- 1. È istituito, ai sensi dell'art. 25, comma 5 dello Statuto di Ateneo e secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di percorsi universitari e accademici per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Centro Formazione Insegnanti dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna -CFI, d'ora in poi denominato Centro.
- 2. Il Centro ha sede in via Zamboni 33 Bologna.

Articolo 2 (Finalità)

- 1. Il Centro svolge le seguenti funzioni:
- a) coordinamento didattico e organizzativo dei percorsi per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in coerenza con le classi di concorso;

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
- b) organizzazione dei percorsi per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nel rispetto della qualità e della sostenibilità dei percorsi medesimi;
- c) garanzia della coerenza funzionale dei settori disciplinari delle attività formative previste nell'ambito delle didattiche disciplinari con le specificità delle rispettive classi di concorso;
- d) individuazione delle modalità di condivisione delle attività formative, anche a livello regionale o interregionale per i percorsi con bassa numerosità di iscritti, al fine di assicurare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e logistiche.

Articolo 3 (Organi)

Sono organi del Centro:

- a) Coordinatore;
- b) Giunta;
- c) Consiglio;
- d) Consigli Didattici.

Articolo 4 (Coordinatore)

- 1. Il Coordinatore del Centro è designato dal Magnifico Rettore, tra professori e ricercatori dell'Ateneo.
- 2. Il Coordinatore esercita le seguenti funzioni:
- a) indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività del Centro;
- b) presiede e convoca il Consiglio e la Giunta;
- c) individua i fabbisogni e propone il budget del Centro, nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- d) in caso di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli al Consiglio stesso nella seduta successiva all'adozione;
- e) rappresenta istituzionalmente il Centro nei rapporti esterni e con terzi;
- f) vista i rendiconti finanziari predisposti dal Responsabile amministrativo-gestionale e approvati dal Consiglio, secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi.
- 3. Il Coordinatore è coadiuvato da un Responsabile amministrativo-gestionale con competenze attribuite sulla base dei Regolamenti di Ateneo.
- 4. Il mandato del Coordinatore dura 3 anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

Articolo 5 (Giunta)

- 1. La Giunta del Centro è composta da:
- a) il Coordinatore del Centro, che la presiede;
- b) i Direttori dei percorsi formativi, individuati tra i professori di I o di II fascia dell'Università, in possesso di specifiche competenze relative al percorso.
- 2. In caso di parità di voto prevale il voto del Coordinatore.
- 3. Alle sedute della Giunta partecipa, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante, il Responsabile amministrativo-gestionale.
- 4. La Giunta del Centro:
- a) collabora con il Coordinatore nelle funzioni di cui all'art. 4 comma 2 del presente regolamento;
- b) approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui all'art. 6, comma 2, lettera a) del presente regolamento;
- c) esercita le funzioni eventualmente delegate dal Consiglio.

Articolo 6 (Consiglio)

- 1. Il Consiglio del Centro è composto da:
- a) il Coordinatore del Centro, che lo presiede;
- b) i componenti della Giunta del Centro;
- c) un dirigente tecnico o un dirigente scolastico o un docente nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna;
- d) un referente scientifico designato dal Magnifico Rettore.
- 2. Il Consiglio del Centro:
- a) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, al fine di garantire la sostenibilità del Centro e la piena attuazione della programmazione dell'attività del medesimo;
- b) verifica annualmente, in occasione dell'approvazione del budget, il rispetto dei criteri di sostenibilità del Centro definiti dal Consiglio di Amministrazione;
- c) approva la documentazione istruttoria affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la verifica triennale prevista dal comma 1 dell'art. 25 dello Statuto di Ateneo;
- d) propone annualmente ai competenti Organi dell'Università l'attivazione dei percorsi formativi;
- e) approva lo svolgimento di iniziative di didattica e formazione con altri soggetti pubblici o privati esterni;

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
- f) delibera sull'assegnazione dei carichi didattici, sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche e di formazione, nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo;
- g) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti;
- h) individua le necessità relative ad attrezzature, personale e spazi;
- i) esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per gli Organi collegiali di gestione delle Strutture di Ateneo.
- 3. Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante, il Responsabile amministrativo-gestionale.

Articolo 7 (Consigli Didattici)

- 1. Sono costituiti Consigli Didattici per ciascun percorso di formazione, composti dai professori universitari responsabili della didattica del percorso formativo, dai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con funzione di tutoraggio e da una rappresentanza di studenti, fino a due unità, autonomamente eletti ogni anno dagli iscritti al percorso formativo; in caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane.
- 2. Ciascun Consiglio Didattico:
- a) individua le attività formative funzionalmente correlate al profilo e ai risultati di apprendimento degli studenti;
- b) assicura il coordinamento delle attività formative del percorso di formazione nei contenuti disciplinari e nelle metodologie didattiche, evitando la duplicazione di conoscenze, abilità e competenze già acquisite dagli studenti, e prevedendo quando necessario l'attivazione di laboratori pedagogico-didattici coerenti con il profilo;
- c) propone, sentiti i Dipartimenti, l'assegnazione dei carichi didattici.

Articolo 8 (Gestione amministrativo-contabile)

- 1. Il livello di autonomia amministrativa e gestionale e il modello gestionale del Centro sono determinati con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo.
- 2. La gestione amministrativo-contabile è affidata al Responsabile amministrativo-gestionale che supporta gli organi di cui all'articolo 3 lett. a), b) e c), sulla base dei regolamenti d'Ateneo.

Articolo 9 (Risorse finanziarie)

- 1. Il budget del Centro è costituito da:
- a) contributi di iscrizione ai percorsi di formazione;

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
- b) eventuale dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell'Ateneo;
- c) eventuali risorse straordinarie assegnate dall'Ateneo;
- d) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività della struttura;
- e) contributi pubblici e privati per la realizzazione in forma integrata delle attività del Centro;
- f) erogazioni liberali nei limiti delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione d'Ateneo in favore delle strutture dipartimentali e ad esse assimilate.

Articolo 10 (Tutor)

- 1. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio, il Centro si avvale di personale docente in servizio presso le scuole secondarie di primo e di secondo grado in qualità di tutor coordinatore presso il Centro e di tutor dei tirocinanti nelle istituzioni scolastiche.
- 2. Il tutor coordinatore svolge i seguenti compiti:
- a) orienta e gestisce i rapporti con i tutor, assegnando gli studenti tirocinanti ai gruppi-classe e alle scuole, e ha la responsabilità del progetto di tirocinio dei singoli studenti;
- b) provvede alla formazione del gruppo di studenti, attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio, ai fini della costruzione dell'E-Portfolio;
- c) supervisiona e valuta le attività di tirocinio diretto e indiretto;
- d) supervisiona le relazioni finali delle attività svolte nei gruppi-classe.
- 3. Il tutor dei tirocinanti svolge i seguenti compiti:
- a) orienta gli studenti tirocinanti rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola nonché le attività e le pratiche nei gruppi-classe sulla base del progetto di tirocinio;
- b) accompagna e monitora l'inserimento nei gruppi-classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti.
- 4. L'incarico di tutor coordinatore, svolto sotto la direzione del Centro, ha durata quadriennale, è prorogabile per non più di un anno ed è rinnovabile, per una volta e non consecutivamente, al fine di favorire in ambito scolastico la disseminazione delle esperienze realizzate.
- 5. Ai docenti che assumono l'incarico di tutor coordinatore è concesso, per l'esercizio dei relativi compiti, l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento entro i limiti stabiliti dalla disciplina vigente.
- 6. Il Centro, ai fini della conferma o della revoca dell'incarico di tutor, effettua ogni anno una verifica delle capacità di:
- a) conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo;

NormAteneo

- Sito di documentazione sulla normativa d'Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -
- b) gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti;
- c) gestione dei rapporti con l'Ateneo;
- d) gestione dei casi problematici riguardanti gli aspetti motivazionali all'insegnamento e le relazioni interpersonali con colleghi, studenti e famiglie.
- 7. Il Centro può predisporre, per i tirocinanti, questionari di valutazione dell'esperienza svolta, i cui risultati sono utilizzati anche ai fini della conferma dei tutor. I risultati delle elaborazioni dei dati raccolti con i questionari sono pubblicati dal Centro.

Articolo 11 (Entrata in vigore e disposizioni finali)

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'Ateneo.
- 2. Per quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali e statutarie.
